

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2119

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIVETTI, BOSSI, FORMENTINI, FRONTINI, FARASSINO,  
MAGISTRONI, COMINO, BONATO, POLLI, METRI, BER-  
TOTTI, MICHIELON, PROVERA, MAURIZIO BALOCCHI**

Modifica dell'articolo 143-*bis* del codice civile,  
concernente il cognome del coniuge

Presentata il 14 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sebbene la Costituzione disponga il riconoscimento della « eguaglianza morale e giuridica dei coniugi » (articolo 29), e dell'eguaglianza di tutti i cittadini « davanti alla legge, senza distinzioni (tra l'altro) di sesso » (articolo 2), l'ordinamento italiano perpetua discriminazioni in aperta violazione dei citati dettami costituzionali. Nell'occasione, il riferimento è all'articolo 143-*bis* del codice civile che impone alla moglie di aggiungere al proprio cognome quello del marito e di conservarlo, durante lo stato vedovile, sino a che passi a nuove nozze.

Questo obbligo, posto esclusivamente al coniuge di sesso femminile, appare come una manifesta negazione del principio della parità tra cittadini e attribuisce al marito una sorte di *potestas* sulla moglie, che vede regolati i suoi rapporti civili anche sulla base del cognome del coniuge.

Inoltre, l'importanza del diritto al proprio nome, assimilato nell'articolo 22 della Costituzione alla capacità giuridica e alla cittadinanza quali elementi giuridici degni di particolare tutela, non può sfuggire al legislatore, che non può esimersi dal considerare l'aggiunta di un altro cognome come una modifica virtuale, seppure per estensione, di quello originario.

Da quanto sopra esposto discende che l'articolo 143-*bis* del codice civile si pone in evidente contraddizione coi succitati articoli della Costituzione e se ne rende perciò auspicabile una correzione in aderenza allo spirito del dettato costituzionale. Con tale finalità viene presentata la seguente proposta di legge intitolata « modifica dell'articolo 143-*bis* del codice civile, concernente il cognome del coniuge » che, disponendo il diritto al mantenimento del cognome originario per entrambi i coniugi, consente comunque, dietro espressa richiesta, l'aggiunta del cognome dell'altro coniuge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-*bis*. — (*Cognome del coniuge*). — Contraendo matrimonio entrambi i coniugi mantengono il proprio cognome. Ognuno dei coniugi ha comunque facoltà di aggiungere a questo il cognome dell'altro coniuge, facendone espressa richiesta all'atto della celebrazione del matrimonio o, successivamente, all'ufficio di stato civile.

Nel caso in cui uno o entrambi i coniugi si avvalgano della facoltà di aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, possono conservarlo anche durante lo stato vedovile, fino a che passino a nuove nozze ».